

COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA



STATUTO COMUNALE

TESTO INTEGRALE DELLO STATUTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 53 DEL 13.06.1991 E N. 118 DEL 07.10.1991 ED A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOLTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE SEDUTE DEL 29 LUGLIO 1994 - DEL 28.11.97 - DEL 9.11.98 - DEL 29.11.99 - DEL 19.01.2000 - DEL 02.06.2000 - DEL 22.01.2001 - DEL 21.02.2002 - DEL 17.03.2003 - DEL 19.07.2004 - DEL 29.07.2004 - DEL 16.11.2005 - DEL 16.04.2007 - DEL 26.05.2009 - DEL 22.07.2010 - DEL 17.12.2020

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Camerano è espressione territoriale della comunità residente sul territorio di sua competenza, all'interno della Repubblica Italiana, della Regione Marche e della Provincia di Ancona.
2. Il Comune rappresenta la comunità residente, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale, economico e la tutela del territorio.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto e dei propri regolamenti ed ai sensi delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello statuto comunale. Il Comune svolge altresì le funzioni conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune riconosce e garantisce il diritto di ogni cittadino a ricoprire cariche pubbliche nella propria amministrazione; se eletto ne tutela l'espletamento del mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie, nonché riconoscendogli indennità e rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

ART. 2 - Rapporto con altri Enti pubblici di rilievo Costituzionale e non

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 114 della Costituzione, il Comune è soggetto istituzionale equordinato agli altri in cui si articola la Repubblica.
2. Il rapporto fra il Comune e la Provincia, tra il Comune e la Regione, nonché con gli altri soggetti pubblici di rilievo costituzionale e non si ispira ai principi della leale collaborazione e della piena cooperazione; per realizzare servizi ed opere nell'interesse della comunità, si svolge anche attraverso le varie forme associative previste dalla legge.

ART. 3 - Le iniziative per la pace e lo sviluppo della convivenza tra i popoli

1. Il Comune in conformità con i principi costituzionali e con le norme internazionali che riconoscono e sanciscono i diritti umani, i diritti di libertà ed indipendenza dei popoli, il ripudio

della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante proprie iniziative culturali, di educazione, di cooperazione e di informazione, sostenendo quelle promosse da istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e cooperazione internazionale, affinché anche la città di Camerano sia terra di pace.
3. Il Comune opera per stabilire forme e canali di cooperazione, di scambi e di patti di amicizia con Enti di altri Paesi e con organizzazioni Europee ed Internazionali.

ART. 4 – Tutela e formazione dell’infanzia, degli adolescenti e dei giovani

1. Il Comune di Camerano, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni, tutela i diritti dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, valorizza ogni loro forma di espressione e di creatività e contribuisce al loro processo di formazione. A tal fine:
 - a) promuove e valorizza le forme di attività ludico-pedagogica;
 - b) valorizza le attività intraprese dagli organismi scolastici finalizzate ad un maggior collegamento tra l’attività d’insegnamento e la realtà civile, sociale, culturale ed economica del paese;
 - c) facilita il diritto allo studio, alla cultura ed all’attività motoria e sportiva;
 - d) garantisce l’utilizzo, con le formalità stabilite dalla legge, delle strutture comunali alle scuole, ai gruppi giovanili, alle associazioni ed alle società sportive che svolgono attività di promozione sportiva di base non agonistica;
 - e) favorisce le iniziative di interscambio tra i giovani di Camerano e quelli di altri Paesi del mondo per motivi di studio e di formazione all’estero;
 - f) promuove e favorisce, fra i giovani, la conoscenza del territorio e del paesaggio e l’approfondimento delle questioni ambientali per perseguire un migliore rapporto tra l’uomo e l’ambiente e tra la cultura e la natura.
2. Il Comune promuove l’istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi, approvandone apposito regolamento.

ART. 5 - Tutela dei cittadini anziani

1. Il Comune di Camerano riconosce, tutela e valorizza il ruolo degli anziani nella vita sociale e culturale del paese ed a tal fine:
 - a) promuove e valorizza le forme di attività culturale, ricreativa e motoria per la terza età;
 - b) garantisce ai cittadini anziani in condizione di vulnerabilità il servizio di assistenza domiciliare, in base ai criteri stabiliti nei regolamenti comunali;

- c) promuove l'utilizzo dei cittadini anziani in attività di pubblico servizio od in attività di volontariato sociale;
 - d) promuove iniziative che abbiano come protagonisti i cittadini anziani, volte a valorizzare la memoria storica e l'identità culturale del paese ed a tramandarne le tradizioni.
2. Il Comune di Camerano in qualità di socio fondatore e promotore della “Fondazione Ceci” ne garantisce il perseguimento delle finalità socio-sanitarie-assistenziali stabilite nello statuto sociale rivolte al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana.

ART. 6 - Tutela dei cittadini in situazione di vulnerabilità

1. Il Comune di Camerano s'impegna a rimuovere le cause di natura culturale, economica e sociale che emarginano o limitano l'integrazione di determinate fasce di cittadini nel tessuto economico e sociale del paese ed a tal fine:
- a) garantisce alle persone disabili ed alle loro famiglie il necessario supporto di assistenza sociale, anche con forme di assistenza domiciliare o con l'istituzione di centri diurni ad essi dedicati;
 - b) si impegna, in coerenza con la vigente normativa, nella rimozione delle barriere fisiche ed architettoniche che impediscono la piena fruizione del paese e delle strutture pubbliche ai cittadini portatori di disabilità;
 - c) promuove e valorizza le forme di attività culturale, ricreativa e motoria volte ad una migliore integrazione nel mondo scolastico e dello sport dei bambini e dei giovani disabili o con problemi di disagio;
 - d) partecipa alle esperienze in essere sul territorio e promuove iniziative e progetti mirati all'integrazione sociale ed all'inserimento lavorativo dei cittadini in condizioni di vulnerabilità.

ART. 7 - Salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio

1. Il Comune di Camerano riconosce come interesse primario la tutela dei beni ambientali e la protezione della natura ed a tal fine:
- a) indirizza la propria azione, promuove iniziative di terzi, partecipa a strutture associative con altri enti pubblici e privati al fine di realizzare le forme più efficaci di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e le forme di smaltimento meno nocive all'ambiente, promuovendo il riciclaggio dei materiali riutilizzabili;
 - b) vigila sul rispetto della normativa antinquinamento in campo industriale, artigianale ed agricolo;

- c) promuove iniziative di sensibilizzazione degli operatori economici all'utilizzo di tecnologie non inquinanti, al riciclaggio degli scarti di lavorazione, allo smaltimento controllato dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, al trattamento dei residui di depurazione;
 - d) promuove iniziative di sensibilizzazione degli operatori agricoli all'utilizzo di tecniche di coltivazione biologica e di riduzione dell'impiego di fitofarmaci;
 - e) promuove iniziative di informazione ai cittadini sulle nuove tecnologie di risparmio energetico, sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sul contenimento e l'eliminazione degli sprechi energetici;
 - f) garantisce, laddove possibile, l'utilizzo nelle proprie strutture di materiali riciclati o a basso costo di produzione energetica;
 - g) tutela gli animali e promuove una cultura di rispetto verso di essi.
2. Il Comune di Camerano promuove e garantisce la tutela e la valorizzazione del verde urbano esistente e la creazione di nuove aree a verde pubblico, assicurando la messa a dimora di nuove piante ed arbusti, la ripiantumazione e la risemina del verde danneggiato dai fattori atmosferici o inquinanti, l'idonea periodica potatura e falciatura delle aree verdi esistenti.
 3. Il Comune riconosce l'importanza naturalistica e garantisce la salvaguardia del "Bosco Mancinforte", delle aree del proprio territorio comunale comprese nell'ambito dell'area di particolare interesse ambientale del Parco del Conero, delle fasce di rispetto dei torrenti Betelico e Boranico e del fiume Aspio.
 4. Il Comune individua come priorità nelle proprie scelte amministrative la razionalizzazione del traffico veicolare a motore, la sua riduzione e/o limitazione nell'ambito del centro storico e la creazione di idonei spazi da destinare a parcheggi. Incentiva il trasporto pubblico urbano ed extraurbano e garantisce la sicurezza nella deambulazione dei pedoni.

ART. 8 – Salvaguardia dell'acqua

1. Il Comune di Camerano riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano universale ed inalienabile e l'acqua come bene pubblico che non deve essere assoggettato a norme di mercato volte a trarre profitto dalla sua gestione.
2. Tutela e vigila, nei limiti delle proprie competenze, sulla qualità delle risorse idriche esistenti sul territorio.

ART. 9 - Tutela della salute

1. Il Comune di Camerano collabora con gli enti competenti per la realizzazione di una efficiente azione di prevenzione sanitaria sul suo territorio ed a tal fine:
 - a) promuove attività di informazione, educazione e prevenzione sanitaria e dalle dipendenze;

- b) riconosce, promuove e valorizza le iniziative delle associazioni di volontariato sociale e sanitario;
 - c) vigila sul rispetto della normativa in materia igienico sanitaria e di quella posta a tutela della sicurezza del lavoro.
2. Il Comune, nel rispetto delle norme poste a disciplina della materia, s'impegna ad espletare attivamente il proprio ruolo nella programmazione sanitaria d'ambito e per il costante adeguamento delle strutture diagnostiche, ambulatoriali e riabilitative alle necessità della popolazione residente ed al progresso delle tecniche e tecnologie sanitarie.

ART 10 - Attività e beni culturali

1. Il Comune di Camerano promuove le attività culturali sul suo territorio ed a tal fine:
- a) riconosce e valorizza le iniziative delle associazioni, organizzazioni, club e gruppi di cittadini aventi sede e/o svolgenti attività culturale nel territorio comunale;
 - b) promuove manifestazioni culturali, spettacoli artistici, dibattiti e conferenze, soprattutto in occasione del periodo estivo con l'ulteriore finalità dell'incentivazione turistica;
 - c) promuove le iniziative di ricerca, di elaborazione e di divulgazione degli studiosi locali, anche con la stampa e la diffusione di pubblicazioni monografiche e/o di riviste periodiche;
 - d) garantisce la più ampia fruibilità a scuole, associazioni e singoli cittadini delle strutture culturali comunali, ovvero della Biblioteca Comunale, del Teatro "Maratti", della Chiesa di S. Francesco e degli altri spazi idonei e disponibili allo svolgimento di attività culturali e di spettacolo.
2. Il Comune si impegna per la tutela, il restauro e la valorizzazione, anche a fini turistici, dei beni culturali, architettonici ed artistici aventi sede nel territorio comunale, promuovendone la catalogazione, lo studio e la divulgazione, ed individua, all'interno dei propri strumenti urbanistici, le forme di salvaguardia dei caratteri del proprio centro storico e del proprio paesaggio urbano e rurale. A tal fine, valorizza in particolare:
- La Chiesa di San Francesco;
 - Il percorso ipogeo del centro storico;
 - Le tele ed i disegni del pittore cameranese Carlo Maratti;
 - La biblioteca dello studioso cameranese Giuseppe Pasquali Marinelli;
 - Il teatro "Maratti".
3. Il Comune valorizza la figura e la memoria storica dei concittadini più illustri ed in particolare di Carlo Maratti e di Giuseppe Pasquali Marinelli; ne divulga l'opera, ne promuove gli studi critici e gli studi storici sul loro ruolo nelle rispettive società e nel mondo dell'arte e della cultura.
4. Il Comune caratterizza la propria immagine culturale anche con la realizzazione di iniziative culturali e di promozione turistica, volte a far conoscere il nome di Camerano al di fuori dell'ambito regionale e/o nazionale.

ART. 11 - Recupero e valorizzazione delle tradizioni popolari

1. Il Comune intraprende iniziative per il recupero, la divulgazione e la valorizzazione delle proprie tradizioni popolari ed a tal fine:
 - a) valorizza le attività degli organismi scolastici che abbiano come finalità una maggiore conoscenza del territorio, della storia, delle tradizioni culturali e popolari del Comune di Camerano;
 - b) favorisce l'organizzazione e la realizzazione di feste e manifestazioni popolari di tradizione;
 - c) incentiva e valorizza l'opera di raccolta delle tradizioni popolari e delle caratteristiche peculiari del territorio cameranese, con particolare riferimento all'artigianato artistico tradizionale, da parte di associazioni, gruppi e singoli studiosi.

ART. 12 - Promozione e diffusione della pratica sportiva

1. Il Comune di Camerano riconosce il valore dell'attività motoria e dello sport nello sviluppo psicofisico e sociale dell'individuo e promuove le attività sportive sul suo territorio ed a tal fine:
 - a) riconosce e valorizza le iniziative delle associazioni, società, gruppi di cittadini aventi sede e/o svolgenti attività sportiva nel territorio comunale;
 - b) collabora con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio per lo sviluppo e la promozione dell'attività motoria degli studenti;
 - c) garantisce la più ampia fruibilità delle strutture sportive comunali a scuole, associazioni e società sportive ed a singoli cittadini, dando giusto rilievo all'attività sportiva di base non agonistica.

ART. 13 - Iniziative a sostegno dell'occupazione e delle attività produttive

1. Il Comune di Camerano favorisce lo sviluppo economico del proprio territorio. A tal fine, nei limiti della vigente normativa statale e regionale:
 - a) organizza iniziative di comunicazione dei dati riguardanti l'occupazione nel territorio comunale;
 - b) collabora, per quanto di competenza con gli enti preposti e con le associazioni sindacali, nell'attività di formazione ed orientamento professionale;
 - c) vigila, in attuazione della normativa di riferimento, sul rispetto delle normative poste a tutela dei diritti dei lavoratori;
 - d) favorisce l'insediamento nel suo territorio di attività e di servizi a favore delle imprese e agevola l'associazionismo fra le stesse.

ART. 14 - Iniziative per il raggiungimento dell'effettiva parità uomo – donna

1. Il Comune di Camerano, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie finalità, determina, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
2. A tal fine, nei limiti della vigente normativa statale, regionale e comunitaria:
 - a) promuove, anche in attuazione delle vigenti disposizioni normative in materia, la partecipazione di soggetti appartenenti ad entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune di Camerano e degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti;
 - b) istituisce la Consulta per le pari opportunità e non discriminazione con le modalità e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 47 del presente Statuto.

ART. 15 - Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
2. Il territorio del Comune ha una estensione di Km². 19,84 ed è così delimitato:
 - a Nord e Est dal Comune di Ancona;
 - a Sud dal Comune di Sirolo e di Castelfidardo;
 - a Ovest dal Comune di Osimo.
3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.

ART. 16 – Funzioni.

1. Spettano al Comune di Camerano, tutte le funzioni amministrative proprie riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, nonché quelle conferitegli con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.
2. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza.
3. Il Comune per l'esercizio delle funzioni, in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la Provincia di Ancona.
4. L'organizzazione dell'Ente è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e di servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
5. Il Comune concorre, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

6. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali debitamente organizzate in associazioni riconosciute; sono parificate a queste le associazioni non riconosciute ed i comitati purché formalmente costituiti.

ART. 17 - Statuto

1. Il Comune stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente nello Statuto Comunale nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Il procedimento per l'adozione di modifiche statutarie deve prevedere idonee forme di preventiva informazione popolare.

ART. 18 - Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
 - b) per il funzionamento degli organi e degli uffici;
 - c) per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sensibilmente sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini devono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima della relativa approvazione da parte del consiglio comunale.
3. Gli atti deliberativi devono essere adottati nel rispetto delle norme regolamentari.
4. Salva diversa disposizione di legge, le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali e dirigenziali sono punite con sanzioni amministrative di cui all'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. Per ogni sanzione deve essere prevista la facoltà di presentare scritti difensivi, di pagare una somma ridotta a titolo di oblazione, nonché di rateizzarne l'importo.
5. Salva diversa indicazione dell'organo deliberante, i regolamenti, diventano esecutivi unitamente alla deliberazione con la quale sono stati approvati.

ART. 19 – Trasparenza

1. Il Comune di Camerano riconosce come fondamentale l'informazione e la conoscenza da parte dei cittadini della documentazione inerente i propri procedimenti amministrativi e cura

a tal fine l'istituzione dei mezzi e degli strumenti più idonei per portare a loro conoscenza il contenuto della propria azione amministrativa, dando la più ampia attuazione alla normativa vigente in materia di trasparenza e di accesso.

2. Favorisce la digitalizzazione dell'attività amministrativa, la semplificazione delle procedure, l'istituzione di servizi di accesso telematico dei cittadini all'attività dell'ente attraverso l'applicazione delle misure previste nel Codice dell'Amministrazione Digitale.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

ART. 20 – Organi

1. Sono organi del Comune di Camerano: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 21 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco, ovvero dal Presidente, se nominato, e dai consiglieri.
2. Sono articolazioni del Consiglio Comunale: il Sindaco - Presidente, le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari.
3. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dall'art. 45 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
5. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, determina lo scioglimento del Consiglio.
6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
7. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; nella prima seduta, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve convalidare gli eletti, per poi procedere alla eventuale nomina del Presidente, ai sensi dell'art. 39 del T.U., alla comunicazione dei componenti la Giunta ed alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale.
8. Il Consiglio Comunale è convocato, con le modalità fissate dal relativo regolamento, dal Sindaco, ovvero dal Presidente, che a tal fine stabilisce la data ed il luogo della seduta, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

9. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
10. Il Consiglio Comunale può essere convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini nei casi e con le modalità previste dal regolamento.
11. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali di cui all'art. 42 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.

ART. 22 - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei votanti, che prevede, in particolare, le modalità per la sua convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte di deliberazioni. Il regolamento disciplina le modalità per l'eventuale nomina del Presidente ed indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Nel regolamento di cui al precedente comma vengono fissate altresì le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e a maggioranza assoluta, ai sensi del successivo art. 27. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, nonché le audizioni delle forme associative ed in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale.
4. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni speciali di indagine sulla attività della amministrazione comunale. Le Commissioni devono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del Consiglio Comunale. La deliberazione che istituisce la Commissione Speciale indica l'oggetto dell'indagine, la composizione della commissione ed il termine entro il quale la stessa deve riferire al consiglio. La Commissione provvede ad eleggere un proprio Presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.
6. Il Consiglio è riunito validamente, in prima convocazione, con l'intervento della metà dei componenti in carica e delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, comma secondo, lettera m) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene nominato il più anziano di età.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, il Consiglio sia sottoposto a procedura di scioglimento a norma dell'art. 141 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
8. Nel disciplinare l'esercizio delle potestà e funzioni consiliari, il regolamento può prevedere modalità e tempi differenziati di svolgimento dei lavori e degli interventi da trattare.
9. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre successive sedute consiliari è dichiarato decaduto; a tal fine il Sindaco contesta al consigliere le assenze ingiustificate invitandolo a presentare le proprie eventuali giustificazioni ed assegnando allo stesso un termine non inferiore ad otto giorni. Il Consiglio delibera la decadenza del consigliere con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.

ART. 23 – Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione ed emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento, nel quale sono previste, altresì, le modalità di risposta alle varie forme di sindacato ispettivo.
3. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali.
4. Il Regolamento disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi Consiliari e dell'istituzione della Conferenza dei Capi-gruppo, le modalità per la loro convocazione e le relative attribuzioni.
5. Ai Gruppi Consiliari possono essere assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture, fondi e personale da parte dell'Amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico organizzativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 24 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali stabiliti dall'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come successivamente modificato ed integrato.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al precedente comma non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Regolamento disciplina le modalità di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale. Il verbale si intende approvato in caso di sua approvazione da parte dello stesso Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei votanti.

ART. 25 - Linee Programmatiche

1. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alla sua elezione, dà comunicazione al Consiglio del nominativo del Vice-Sindaco e degli altri componenti la Giunta.
2. Entro sessanta giorni dalla elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Tale documento è depositato almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario del Comune.
4. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche dell'azione amministrativa presentando proposte di integrazione ed emendamenti con le modalità previste dal regolamento; il documento finale è approvato dal Consiglio con unica votazione a scrutinio palese.”
5. Almeno una volta l'anno e comunque entro il termine stabilito dalla legge, in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi il Consiglio verifica altresì l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti proposti ed approvati.
6. Il documento programmatico approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale.
7. Gli indirizzi vengono concretizzati e sviluppati attraverso i programmi e progetti contenuti nel Documento Unico di Programmazione e nei bilanci di previsione finanziari.

ART. 26 - Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale

1. Le funzioni di indirizzo e controllo politico ed amministrativo sono esplicitate dal Consiglio in particolare:

- a) nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposti alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consigliare dalla legge vigente;
- b) nel votare la sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta e degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni;
- c) nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni, alle interpellanze, nonché nel dibattere e votare le mozioni presentate dai Consiglieri ai sensi della legge vigente;
- d) nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta del quinto dei Consiglieri e nel votare le conseguenti mozioni;
- e) nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività;
- f) nell'eventuale costituzione di commissioni speciali, a fine d'indagine e di studio, a tempo determinato, su materie che interessino la comunità locale.

ART. 27 - Commissioni consiliari

1. Il regolamento determina il numero, la composizione, le competenze delle Commissioni consiliari permanenti, nonché le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali o d'inchiesta.
2. Le Commissioni sono composte secondo il sistema adottato per l'attribuzione della rappresentanza in seno al Consiglio Comunale in modo da assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e da garantire la presenza di entrambi i sessi.
3. Ciascun consigliere può far parte di più Commissioni permanenti.
4. Ciascun consigliere può assistere senza diritto di voto, alle sedute di Commissioni permanenti o speciali, di cui non sia membro.
5. I componenti della Giunta devono partecipare, se richiesto dal Presidente, alle sedute delle Commissioni per la trattazione di specifici argomenti di cui hanno competenza. Le Commissioni, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione dei dirigenti del comune, delle istituzioni o delle aziende speciali, nonché di esperti e di rappresentanti di associazioni, di enti o di organizzazioni del volontariato.
6. Le Commissioni nella prima seduta eleggono il proprio Presidente e un Vicepresidente con votazione separata. Sono attribuite alle minoranze le presidenze delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.
7. Le norme relative alla validità delle sedute e al loro svolgimento saranno previste nel regolamento del Consiglio comunale.

8. Alle Commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire lavori dell'assemblea, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione o alle altre questioni sottoposte al Consiglio. I membri di esse hanno nei relativi lavori il diritto di iniziativa.
9. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche all'esame.
10. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal Regolamento.

ART. 28 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quattro ed è nominata nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e garantendovi la presenza di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. La comunicazione di nomina indica il Vice-Sindaco.
3. Gli assessori, non facenti parte del Consiglio, assistono ai lavori dello stesso, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza ma senza possibilità di esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, restano salve le disposizioni di legge che prevedono specifiche cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di assessore comunale.
5. I requisiti per la nomina ad assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.
6. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate collegialmente e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.
7. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità.

ART. 29 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui, un Vice-Sindaco, entro il limite massimo previsto al precedente art. 28, comma 1.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 30 - Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso; compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste da leggi, regolamenti o dallo Statuto, del Sindaco, del segretario, del direttore generale se nominato o dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
2. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La Giunta nell'ambito delle proprie competenze provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla conduzione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Ente, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed equilibrio finanziario.
4. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il funzionamento della Giunta Comunale e gli atti ad essa assegnati sono disciplinati da regolamenti.

ART. 31 - Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed in quanto tale:
 - sovrintende all'andamento generale dell'Ente;
 - provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali;
 - dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale;
 - esercita la rappresentanza generale dell'Ente, ad eccezione dei casi di rappresentanza funzionale altrimenti attribuita dalla legge, implicitamente o esplicitamente, ad altri soggetti.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana pronunciando la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo capo, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene."
3. Spetta in particolare al Sindaco:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Comunale (qualora non nominato un Presidente) e la Giunta, assicurandone il regolare svolgimento, sovrintendere all'esecuzione delle rispettive

deliberazioni, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

- b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al segretario comunale, al direttore generale se nominato, ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;
 - d) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto;
 - e) revocare o sostituire uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
 - f) nominare e revocare il segretario generale ed il direttore generale dell'ente secondo le norme previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
 - g) informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
3. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.
 4. Il Sindaco, inoltre, coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Marche, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
 5. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico o per particolari necessità dell'utenza a seguito di circostanze straordinarie il Sindaco può procedere mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti e con le modalità di cui al capoverso precedente alla modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.
 6. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
 7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

9. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
10. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma 9 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
11. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.
12. Segno distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Camerano, da portarsi a tracolla.
13. Nelle manifestazioni ufficiali, in caso di assenza o impedimento, il Sindaco può delegare l'uso della fascia tricolore nell'ordine: al Vice Sindaco, agli assessori, ai consiglieri Comunali.

ART. 32 - Rappresentanza legale dell'Ente

1. Il Comune di Camerano è rappresentato in giudizio, sia come attore che come convenuto, dal Sindaco. La rappresentanza in giudizio comporta:
 - a) la procura alla lite e la rinuncia agli atti;
 - b) la facoltà di conciliare, transigere, promuovere azioni possessorie e cautelari.
2. La Giunta, acquisito il parere del responsabile del servizio che ha posto in essere l'atto oggetto di tutela, stabilisce la promozione di vertenze giudiziali o la resistenza in giudizio.
3. I provvedimenti gestionali relativi al contenzioso, compreso l'incarico legale con il relativo impegno di spesa, competono al responsabile del servizio individuato sulla base dell'organizzazione dell'ente.

ART. 33 - Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. In caso di assenza o impedimento anche del Vice-Sindaco interviene l'assessore individuato in base all'ordine dell'anzianità.
2. Qualora il Vice-Sindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.
3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte del Vice-Sindaco.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

5. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, se assessore non esterno.

ART. 34 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia, comporta lo scioglimento del Consiglio.

ART. 35 - Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.
3. Nei limiti stabiliti dalla legge, il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato.
4. Ugualmente devono essere assicurati contro i rischi derivanti dal proprio ufficio il segretario, i dirigenti ed i responsabili dei servizi con poteri gestionali di spesa nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 10 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ART. 36 - Obbligo di astensione e divieti di incarichi e consulenze

1. Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri nell'esercizio delle funzioni devono improntare il loro comportamento all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione fra le proprie funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni gestionali dei dirigenti dell'ente.

2. Gli stessi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado; l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la Giunta comunale, compreso il Sindaco, competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune.
4. Gli obblighi di cui al comma 2 comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
5. I commi 1 e 2 si applicano anche al segretario comunale e al vice-segretario comunale.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 37 - Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2. A tal fine promuove ogni forma di partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente, sia in forma singola che in forma associata, sia individuata per articolazione territoriale che di categoria professionale.
3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.
4. Il Comune attua i principi della partecipazione anche attraverso gli istituti previsti dal presente Titolo dello Statuto Comunale.

ART. 38 - Rapporti con le associazioni

1. In attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative presenti nel suo territorio, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
 - c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;

- d) se ed in quanto consentito dalla legge, mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e le attrezzature occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni con le modalità stabilite nel regolamento;
 - e) può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di attività di interesse generale.
3. Il Comune istituisce, in particolare, l'Albo delle Associazioni e ne disciplina il funzionamento, le modalità ed i criteri d'iscrizione, per mezzo di apposito regolamento.

ART. 39 - Forme di consultazione della popolazione. Istanze, petizioni, proposte

1. Per l'approfondimento di tematiche di particolare interesse, il Comune può organizzare forme di consultazione dei cittadini.
2. Le modalità con le quali si svolge la consultazione possono essere differenziate ed articolate a seconda dell'oggetto della consultazione, ferma restando la necessità che sia in ogni caso garantita la libertà di espressione dei partecipanti.
3. La consultazione può avvenire anche attraverso:
 - a) assemblee preventive per problemi che investono aspetti fondamentali della vita della collettività;
 - b) assemblee informali periodiche, come momento di verifica e confronto in merito ad aspetti vari dell'azione di governo;
 - c) consultazioni scritte, ovvero acquisite con modalità telematiche, attraverso questionari opportunamente predisposti dal Comune, per la verifica del funzionamento e della qualità dei servizi.
4. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
5. Il Sindaco in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate da cittadini all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale o dare risposta scritta alle istanze, petizioni e proposte ricevute nel termine massimo di 90 giorni.

ART. 40 - Referendum consultivo

1. I referendum consultivi sono indetti su decisione del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno il 15% dei cittadini elettori. La raccolta delle firme, autenticate nei modi di legge, deve avvenire nel termine di tre mesi.
2. In apposito regolamento il Comune di Camerano disciplina i tempi e i modi dei referendum, i quorum per la validità delle consultazioni e le modalità di costituzione della Commissione dei Garanti, competente all'espletamento di tutta la procedura referendaria.

3. I quesiti referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la Commissione dei Garanti entro trenta giorni dalla loro presentazione.
4. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 41 – Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di consigliere comunale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune di Camerano, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al Tribunale Civile.
2. L'azione può essere promossa anche dal Prefetto.
3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

ART. 42 – Trasparenza ed accesso

1. Il Comune di Camerano informa la propria attività al pieno rispetto dei principi di trasparenza, di accesso e partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente, così come introdotti dalla Legge 241 del 7 agosto 1990 e dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
2. Appositi regolamenti disciplinano gli istituti di partecipazione con particolare riferimento:
 - all'istituto dell'accesso civico, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni ed i dati che il Comune abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi della normativa sulla trasparenza;
 - all'istituto dell'accesso generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere ai dati, documenti ed informazioni detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti all'obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;
 - all'istituto dell'accesso documentale, che deve consentire ai soggetti interessati di esercitare al meglio le facoltà, partecipative, oppositive e/o difensive, che l'Ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

ART. 43 - Partecipazione dei cittadini nel procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui all'art. 8

della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con i limiti, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
4. I diritti riconosciuti ai partecipanti ed agli intervenuti al procedimento di cui ai commi precedenti sono dettagliati dalla legge e dai regolamenti comunali.

ART. 44 - Accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate da coloro che partecipano al procedimento, l'Amministrazione Comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per quelli ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale recede unilateralmente dell'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

ART. 45 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 46 - Criteri e modalità per la concessione di contributi e di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione Comunale dei criteri e delle modalità cui la stessa deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione o di attribuzione.

ART. 47 - Consulta per le pari opportunità e non discriminazione

1. In attuazione del principio di parità sancito dagli artt. 2, 3, 37 e 51 della Costituzione Italiana, dal Codice Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al Decreto Lgs n. 198 del 11 aprile 2006 e dalle normative regionali in materia, il Consiglio Comunale istituisce la Consulta per le Pari Opportunità e Non Discriminazione al fine di promuovere il pieno sviluppo della persona umana, senza alcuna distinzione di genere, lingua, appartenenza culturale, confessione religiosa, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, nonché la sua partecipazione a tutti gli ambiti della vita della comunità.
2. La Consulta è un organo permanente, con funzione propositiva e consultiva del Consiglio e della Giunta in merito alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano le politiche di parità (diritti e doveri) e di pari opportunità (chance).
3. Possono far parte della Consulta donne e uomini, con più di diciotto anni, che risiedono nel Comune di Camerano che abbiano vocazione primaria nei confronti dei temi della Parità e delle Pari Opportunità.
4. La composizione ed il funzionamento della Consulta sono disciplinati da relativo regolamento.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48 - Finanza locale

1. L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e regionale.
2. Il Comune di Camerano ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
3. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
4. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
5. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

ART. 49 - Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
2. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie, "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini.

ART. 50 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione che esplicita nel Documento Unico di Programmazione da approvare ogni anno con riferimento ad un orizzonte temporale almeno triennale.
2. In coerenza con i programmi contenuti nel Documento di cui al comma precedente, il Comune delibera ogni anno, entro i termini stabiliti dalla legge, il bilancio di previsione per il triennio successivo osservando i principi contabili della programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi all'attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Economico Finanziario.
4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché gli altri documenti previsti dalla legge.
6. Salvo diverse disposizioni di legge, il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del bilancio cui si riferisce.
7. Entro i termini stabiliti dalla legge l'ente approva altresì il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate.

ART. 51 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. L'Amministrazione comunale disciplina le modalità per la gestione economico-finanziaria dell'Ente attraverso il Regolamento di Contabilità.
2. Il regolamento di contabilità applica i principi contabili del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed assicura la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative agli enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il Comune si attiene per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano e disciplina con apposito regolamento le disposizioni per la loro attuazione interna.

ART. 52 - Revisione economico-finanziaria

1. Nel Comune di Camerano la revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore individuato con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo che per inadempienza.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.
4. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il Revisore esprime i pareri sugli atti stabiliti dalla legge o dal regolamento di contabilità.
6. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 53 - Controllo di gestione

1. Nel regolamento comunale di contabilità, ovvero con specifico regolamento, vengono definite le modalità per l'esercizio del controllo di gestione attraverso cui viene verificata l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra gli obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra le risorse impiegate ed i risultati.
2. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa sulla gestione dell'Ente nella quale siano contenute tutte le informazioni previste dalla legge e comunque ogni altro dato utile ai fini della migliore comprensione dei dati contabili, per mezzo dei quali possano anche effettuarsi valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 54 – Sistema contabile ed economico patrimoniale

1. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta della contabilità fiscale, patrimoniale ed economica dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente.
2. La contabilità patrimoniale deve permettere una costante rilevazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio attraverso una corretta tenuta degli inventari, che consenta la più efficace valorizzazione dei beni dell'Ente.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 55 - Segretario Comunale.

1. Il Comune ha un segretario titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. La nomina, la revoca e le attribuzioni dei compiti e delle funzioni del segretario comunale sono regolate dalla legge.
3. Il segretario inoltre esprime il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice-segretario, nominato e revocato dal Sindaco, per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 56 - Direttore generale dell'ente

1. Ove consentito dalla legge, il Consiglio Comunale mediante convenzione con altri comuni può prevedere l'istituzione e la nomina di un direttore generale dell'ente, con le modalità e nei limiti eventualmente stabiliti.
2. Al direttore generale compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo locale perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e la convenzione di cui al primo comma disciplinano la nomina, la revoca e le funzioni del direttore generale.

ART. 57 -Organizzazione degli uffici e del personale

1. Le disposizioni per l'organizzazione degli uffici e dei servizi non dettate dalla legge e che non rientrano tra le competenze dirigenziali, sono stabilite con apposito regolamento, adottato dalla Giunta in coerenza dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto del principio della separazione delle competenze.
2. Esse devono inoltre essere improntate ai principi della professionalità e della responsabilità, nonché ai criteri dell'autonomia operativa, della funzionalità e dell'economicità di gestione.

3. Il regolamento di cui al comma 1 si ispira in particolare ai seguenti principi:
- a) della garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
 - b) dell'articolazione flessibile dell'organizzazione degli uffici e servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere e in funzione del programma di governo e revisione periodica della dotazione del personale;
 - c) dell'affidamento di incarichi di responsabilità dirigenziale di servizi ed uffici sulla base di criteri di professionalità;
 - d) della valutazione periodica dei risultati raggiunti e della premiazione del merito;
 - e) del rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione;
 - f) della tensione al raggiungimento di elevati livelli di benessere organizzativo.

ART. 58 - Conferenza dei funzionari responsabili di Settore

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle varie unità organizzative e per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la Conferenza dei Responsabili delle diverse articolazioni funzionali dell'Ente, presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili delle aree alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

ART. 59 - Relazioni sindacali

1. Nell'adozione delle proprie determinazioni organizzative l'Amministrazione applica le più ampie forme di partecipazione sindacale consentite dalla legge o disciplinate dai contratti di lavoro dei dipendenti degli enti locali.
2. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono tempestivamente applicate con provvedimento degli organi di competenza dell'ente.
3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'ente lo prevedano devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento della Giunta che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'ente.

ART. 60 - Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, può ricoprire mediante contratto a tempo determinato i posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione.
2. Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti di legge e professionali richiesti per l'accesso alla funzione da ricoprire, individuati previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso dell'esperienza e professionalità nelle materie oggetto di incarico.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi al di fuori della dotazione organica, per lo svolgimento di funzioni di cui l'ente si trovi in assenza di analoghe professionalità.
4. Gli incarichi di cui sopra non possono avere una durata superiore a quella del mandato del Sindaco.
5. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti del ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

ART. 61 - Responsabilità del Segretario, del Direttore generale e dei Responsabili di Settore

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione della Giunta e del Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato e, quando comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile; viene richiesto altresì il parere del segretario Comunale sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. I pareri sono riportati in deliberazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono dei pareri espressi secondo le vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile, penale ed amministrativa.
3. Con le modalità stabilite dalla legge e nei regolamenti il Comune di Camerano determina per ciascun tipo di procedimento il Settore, il Servizio e l'Ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
4. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma precedente.
5. Il responsabile di ciascun Settore provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità della istruttoria di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente dell'adozione del provvedimento finale.

6. Al responsabile del procedimento competono le funzioni stabilite e disciplinate dalle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
7. Il Settore, il Servizio o l'Ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

ART. 62 - Collaborazioni esterne

1. Il Comune di Camerano può stipulare, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, contratti di collaborazione autonoma ed esterna ad alto contenuto di professionalità, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. I contratti relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza possono essere stipulati solo se previsti in apposito programma approvato annualmente dallo stesso Consiglio Comunale che ne fissa i limiti.
3. Il Regolamento disciplina altresì, le modalità di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico.

ART. 63 – Codice di comportamento

1. Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, i dipendenti del Comune di Camerano si attengono al Codice di Comportamento che l'Ente adotta ad integrazione e specifica del Codice di Comportamento nazionale di tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
2. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei suddetti doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
3. L'Amministrazione adotta e pubblicizza altresì, nei modi consentiti dalla legge, il Codice disciplinare contenente l'indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni da irrogare con le procedure determinate dal Testo Unico delle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

ART. 64 - Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale del procedimento, salva diversa statuizione, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad istanza di parte.

ART. 65 - Motivazione dei provvedimenti

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere fornito di motivazione.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'Amministrazione Comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

ART. 66 - Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi riguardanti medesime attività o risultati, il Comune può indire conferenze di servizi istruttorie.
2. La conferenza deve essere indetta con carattere decisorio quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici; in tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. L'Amministrazione Comunale adotta in ogni caso tutti gli altri istituti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo per la semplificazione dell'azione amministrativa.

ART. 67 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione dell'Amministrazione e delle norme previste dal Codice dei Contratti o comunque vigenti.
2. La stipulazione dei contratti, se non già previsti in atti fondamentali, deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

ART. 68 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni, le ordinanze, manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono pubblicati nell'albo pretorio consultabile sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione e dell'invio ai capigruppo.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le determinazioni dirigenziali sono immediatamente esecutive, con eccezione di quelle che prevedono impegni di spesa che lo diventano con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore competente; le stesse sono soggette a pubblicazione nei termini e modi previsti per le deliberazioni degli organi collegiali dell'ente.
5. Il potere di modifica, annullamento e revoca di determinazioni dirigenziali è attribuito al segretario comunale, in caso di manifesta illegittimità delle stesse o di contrasto con i programmi e gli indirizzi degli Organi Politici dell'Ente, con le modalità stabilite in apposito regolamento.

ART. 69 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici con le modalità previste dalle disposizioni del Titolo V del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000, tenendo conto della loro eventuale rilevanza economica e nel rispetto della normativa prevista dal Codice dei Contratti.

ART. 70 - Aziende speciali ed istituzioni

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune o del Comune associato ad altri Enti Locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità' del candidato, e dall'accettazione sottoscritta dalla candidatura.
5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il Revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

TITOLO VI

FORME DI COLLABORAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 71 - Forme di collaborazione

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune di Camerano sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Il Comune collabora altresì con lo Stato, con la Comunità Economica Europea e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 72 – Convenzioni

2. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni ove siano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente comma possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti.

ART. 73 - Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e/o funzioni può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dalla legge vigente, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri Enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati e secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

ART. 74 - Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

ART. 75 – Unione dei comuni

1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi il Comune di Camerano può costituire con altri comuni contermini un' Unione di Comuni ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Gli organi dell'unione devono essere formati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano i principi per l'ordinamento dei comuni.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 76 - Modifiche dello Statuto

1. Le norme integrative e modificative dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 77 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio; uguale termine è previsto per le sue successive modifiche ed integrazioni.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Autonomia del Comune.

ART. 2 - Rapporto con gli altri Enti Pubblici di rilievo costituzionale e non

ART. 3 - Le iniziative per la pace e lo sviluppo della convivenza tra i popoli

ART. 4 - Tutela e formazione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani

ART. 5 - Tutela dei cittadini anziani.

ART. 6 - Tutela dei cittadini in situazione di vulnerabilità.

ART. 7 - Salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio

ART. 8 – Salvaguardia dell'acqua

ART. 9 - Tutela della salute.

ART. 10 - Attività e beni culturali

ART. 11 - Recupero e valorizzazione delle tradizioni popolari

ART. 12 - Promozione e diffusione della pratica sportiva

ART. 13 - Iniziative a sostegno dell'occupazione e delle attività produttive

ART. 14 - Iniziative per il raggiungimento dell'effettiva parità uomo-donna

ART. 15 - Sede, territorio, stemma e gonfalone.

ART. 16 - Funzioni

ART. 17 - Statuto

ART. 18 - Regolamenti

ART. 19 – Trasparenza

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

ART. 20 - Organi

ART. 21 - Il Consiglio Comunale

ART. 22 - Funzionamento del Consiglio Comunale

ART. 23 – Prerogative dei consiglieri

ART. 24 - Competenze del Consiglio Comunale

ART. 25 – Linee programmatiche

ART. 26 - Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale

ART. 27 - Commissioni consiliari

ART. 28 - Composizione della Giunta Comunale

ART. 29 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

ART. 30 - Competenza della Giunta Comunale

ART. 31 - Competenza del Sindaco

ART. 32 - Rappresentanza legale dell'Ente

ART. 33 - Vice-Sindaco

ART. 34 - Mozione di sfiducia

ART. 35 - Responsabilità

ART. 36 - Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 37 - Organismi di partecipazione dei cittadini

ART. 38 - Rapporti con le associazioni

ART. 39 - Forme di consultazione della popolazione. Istanze, Petizioni, Proposte

ART. 40 - Referendum consultivo

ART. 41 – Azione popolare

ART. 42 – Trasparenza ed accesso

ART. 43 - Partecipazione ed intervento dei cittadini nel procedimento

ART. 44 - Accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti

ART. 45 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

ART. 46 - Criteri e modalità per la concessione di contributi e di vantaggi economici

ART. 47 – Consulta per le pari opportunità e non discriminazione

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 48 - Finanza locale

ART. 49 - Autonomia finanziaria

ART. 50 - Bilancio e programmazione finanziaria

ART. 51 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

ART. 52 - Revisione economica- finanziaria

ART. 53 - Controllo di gestione

ART. 54 – Sistema contabile ed economico patrimoniale

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 55 - Segretario Comunale

ART. 56 – Direttore generale dell’ente

ART. 57 - Organizzazione degli uffici e del personale

ART. 58 - Conferenza dei funzionari responsabili di Settore

ART. 59 - Relazioni sindacali

ART. 60 - Incarichi a tempo determinato

ART. 61 - Responsabilità del segretario, del direttore generale, dei responsabili di settore

ART. 62 - Collaborazioni esterne

ART. 63 – Codice di comportamento

ART. 64 - Termini del procedimento

ART. 65 - Motivazione dei provvedimenti

ART. 66 - Conferenza dei servizi

ART. 67 - Determinazioni a contrattare e relative procedure

ART. 68 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

ART. 69 - Servizi pubblici locali

ART. 70 - Aziende speciali ed istituzioni

TITOLO VI

FORME DI COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 71 - Forme di collaborazione

ART. 72 – Convenzioni

ART. 73 - Consorzi

ART. 74 - Accordi di programma

ART. 75 – Unione dei Comuni

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 76 - Modifiche dello Statuto

ART. 77 - Entrata in vigore dello Statuto